

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

Ancona, addì 01/10/2022

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo

IL CONCESSIONARIO  
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Il procuratore  
Alessandro Costantini

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 6/12/2022 al n° 1811 serie 1 con l'esenzione di euro 308,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

N. 02-8 del registro  
Concessioni - Anno 2022

N. 1998 del repertorio

## AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

( C.F. e P. IVA n. 00093910420 )

### LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

#### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;  
Vista la licenza demaniale n. 02-75/2018 del 15/10/2018, rep. 1398;  
Vista la applicazione della proroga della scadenza al 31/12/2023 della licenza demaniale di cui sopra ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215, come comunicato con nota prot. n. PAR-7909 del 19/10/2022;  
Vista l'istanza presentata dal Sig. Angelucci Marco, nella qualità di Procuratore della società E-Distribuzione S.p.a., C.F./P.IVA 05779711000, con sede in ROMA (RM), Via Ombrone n. 2, acquisita al prot. n. ARR-9731 del 28/07/2022 e successiva integrazione assunta al prot. n. ARR-10830 del 25/08/2022, per variazione del contenuto della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. per realizzazione di un ulteriore tratto di ml. 66,50 lungo Via Daniele Manin nell'ambito portuale di San Benedetto del Tronto, con canalizzazione tipo B per posa n. 1 cavo MT 3x1x185 su corrugato Ø160mm;  
Visto l'avviso di pubblicazione della domanda in data 05/09/2022, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni e/o opposizioni al riguardo;  
Visto il parere della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto rilasciato con prot. n. R.U. 17165 del 13/09/2022, acquisito al prot. n. ARR-11549 del 14/09/2022;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-12227 del 27/09/2022;  
Vista la delibera n. 49 in data 22/09/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 2.698,75, determinato come da atto di accertamento n. 02-127/22 del 10/08/2022;  
Vista la fidejussione bancaria n. 8312/8200/696625/411126/2836-2017 emessa dalla Intesa Sanpaolo spa dell'importo di € 6.000,00, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi;  
Vista la dichiarazione emessa della società AXA-XL Insurance Company SE quale attestazione alla copertura assicurativa rct-rco per l'importo unico di € 50.000.000,00;  
Vista la procura del Sig. Alessandro Costantini redatta dallo Studio Notarile Associato Atlante-Cerasi, rep. 65574, racc. 34031 del 28/04/2022, registrata a Roma 5 il 04/05/2022 al n. 5536, serie 1/T, acquisita al prot. n. ARR-11572 del 14/09/2022;  
Visto l'art. 83 D.Lgs. 159/2011, comma 3 lett. a) e b) ai sensi del quale non è richiesta la certificazione antimafia per i rapporti tra i soggetti pubblici ed altri soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge e di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**  
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

A E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

codice fiscale 05779711000

la variazione con ampliamento della concessione n. 02-75/2018 del 15/10/2018, rep. 1398, allo scopo di realizzare un ulteriore tratto di ml. 66,50 (pari ad una superficie virtuale di mq. 77,14) lungo Via Daniele Manin nell'ambito portuale di San Benedetto del Tronto, con canalizzazione tipo B per posa n. 1 cavo MT 3x1x185 su corrugato Ø160mm

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva l'importo richiesto con atto di accertamento n. 02-127/22 del 10/08/2022, già previsto per la licenza n. 02-75/2018 del 15/10/2018, rep. 1398, pari alla misura minima del canone applicabile per come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili con Circolare n. 3 del 29/12/2021.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 02-75/2018 del 15/10/2018, rep. 1398, così come prorogata ai sensi dell'art 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, cui accede con scadenza alla data del 31/12/2023.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 02-75/2018 del 15/10/2018, rep. 1398, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Provvedere alla richiesta di emissione di apposita ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav. per la tutela della pubblica incolumità, allegando il relativo cronoprogramma e relativa data di presunto inizio dei lavori;

- 2) Provvedere alla comunicazione alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 347/90 e s.m.i., della variazione della concessione demaniale;
- 3) Durante l'esecuzione dei lavori, il tratto di viabilità dovrà essere correttamente segnalato con la relativa cartellonistica temporanea per come previsto dalla vigente disciplina in materia;
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Le nuove opere dovranno essere realizzate nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- 6) Gli eventuali apparati impiantistici da installare esternamente all'edificio in concessione dovranno risultare inaccessibili da parte di soggetti terzi anche malintenzionati, comunque ben segnalati e dotati di ogni requisito che sia necessario per le esigenze della pubblica e privata incolumità;
- 7) Resteranno in capo al titolare della concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali del caso.
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 9) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 10) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 11) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Il canone applicato è stato determinato per come previsto con Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104 e successiva Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 - Articolo 100 comma 4, quale misura minima del canone applicabile per l'anno 2021 e successiva rivalutazione per l'anno 2022, salvo conguaglio, e fatti salvi gli esiti di eventuali giudizi incardinati in merito di determinazione del canone. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si impegna al versamento dell'eventuale conguaglio.
- 15) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 17) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Il procuratore  
Alessandro Costantini

